COMUNE DI XXXXXXXXXX

*Provincia di XXXXXXXX*

**Deliberazione della Giunta comunale**

**N. XX del XXXXXXXXX**

Oggetto: Facoltà di redigere la contabilità economico patrimoniale in forma semplificata - opzione ex articolo 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e opzione ex articolo 233 bis comma 3 del D.Lgs. 267/2000

**LA GIUNTA COMUNALE**

**CONSIDERATO** che alla data del 1° gennaio 20XX la popolazione residente nel comune di XXXXXXXX era pari a XXXXXXXX abitanti.

**RICHIAMATO** l’art. 232 del D.Lgs. 267/2000 nel quale al comma 2, primo periodo, prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale;

**VISTO** il secondo periodo del succitato art. 232 comma 2 come da ultimo modificato, che prevede che gli enti locali che optano per la facoltà di rinviare la contabilità economico-patrimoniale allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10/11/2020 ad oggetto "*Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale*", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.293 del 25 novembre, che sostituisce il sopra citato DM 11/11/2019 e che nel suo allegato A prevede che: “*La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà' di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009*” e che “*Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL*”.

**VISTO** quanto definito dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021, nel cui resoconto si legge che “*gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell’art. 232, comma 2, del TUEL, sono considerati non tenuti alla redazione del bilancio consolidato - dal bilancio consolidato 2020*” e che “*A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà*”.

**ACQUISITO** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**ACQUISITO** altresì il visto del Responsabile del procedimento.

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge,

## DELIBERA

1. **di avvalersi** della facoltà di non adottare la contabilità economico-patrimoniale, come previsto dall'art. 232 del D.Lgs 267/2000, e di redigere la contabilità economico-patrimoniale in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
2. **di dare atto** che la presente deliberazione rappresentaanche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa e dei successivi chiarimenti resi noti dalla commissione Arconet;
3. **di procedere** con la trasmissione della presente deliberazione al sistema BDAP così assolvere all’obbligo dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
4. **di dare atto** che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.